

CIRCOLARE IMPORTANTE

Oggetto: Coadiuvanti nelle imprese familiari

Nell'impresa familiare, come definita ai sensi dell'art. 230-bis del Codice Civile, ognuno dei suoi membri è tenuto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 81/08.



Cosa dice l'articolo 21 del D.Lgs. 81/08?

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
 - c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
 - a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - b) partecipare ai corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

IMPRESA FAMILIARE CON LAVORATORI DIPENDENTI

Se il titolare dell'impresa familiare ha personale dipendente NON iscritto né inquadrabile come collaboratore familiare acquisisce nei suoi confronti **tutti gli obblighi di un normale datore di lavoro** in quanto non è presente alcuna diversa indicazione né deroga all'interno del D.Lgs. 81/2008.

Se nell'impresa sono presenti, in aggiunta, anche collaboratori familiari iscritti alla gestione separata INPS e, quindi, non assunti con contratto di lavoro dipendente, agli stessi saranno **applicati i precetti dell'art. 21**, D.Lgs. 81/2008.

Se, invece, questi coadiuvanti – familiari hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato col titolare dell'impresa familiare devono essere **inquadriati a tutti gli effetti tra i dipendenti**, e a questi devono essere applicati, al pari degli altri lavoratori, tutte le tutele e i rispettivi obblighi.

IMPRESA ARTIGIANA CON COLLABORATORI FAMILIARI

I collaboratori di un'impresa non familiare costituitasi senza atto scritto dinanzi al notaio (per esempio, impresa individuale) non possono godere dell'applicazione della disciplina dell'art. 21, D.Lgs. 81/2008, ma **devono sottostare alle stesse regole previste per tutti gli altri lavoratori**.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Cordiali Saluti.

sede legale:
P.zza Arpino, 3/c
12042 Bra (CN)

sede operativa:
P.zza Arpino, 3/c
12042 Bra (CN)

Tel. 0172/43.18.23
Mobile 338/90.85.948
info@sdsing.com
www.sdsing.com

SDS SRL
Ing. DAVIDE TOVOL
AMMINISTRATORE UNICO